



COMUNE DI CALLIANO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI “ORTI URBANI” DI CALLIANO

Approvato con deliberazione n. 17 del Consiglio comunale in data 19.05.2016

Premessa

Il Comune di Calliano dopo una valutazione sul possibile interesse della cittadinanza sulla proposta e visto l'esito ampiamente positivo mette a disposizione dei cittadini degli appezzamenti di terreno da destinare alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori per esclusivo uso e consumo familiare, con l'obiettivo di favorirne un utilizzo di carattere sociale e ricreativo nonché di integrazione al reddito familiare.

In questo contesto si auspica che questo spazio diventi anche luogo di socialità e di conoscenza tra varie persone del nostro paese e che si possa instaurare un sistema di mutuo aiuto sociale rivolto alle persone anziane o in stato di difficoltà che non possono direttamente dedicarsi alla coltivazione.

Articolo 1

Definizione e Finalità

1. Il presente regolamento definisce le finalità e le modalità di gestione, concessione e uso degli orti comunali di proprietà del Comune di Calliano.
2. Il Comune di Calliano mette a disposizione dei cittadini che ne facciano richiesta degli appezzamenti di terreno da destinare alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori per esclusivo uso e consumo familiare.
3. L'area individuata per gli orti comunali è quella identificata nelle p.f. 83/3 e 84/2 Comune Catastale Calliano I, di proprietà comunale. Eventuali modifiche all'area individuata per la realizzazione degli orti comunali potranno essere deliberate dalla Giunta Comunale.
4. Nell'area citata verranno individuati appezzamenti con superficie di 15/20 mq.

Articolo 2

Requisiti per l'assegnazione

1. Possono presentare domanda per l'assegnazione di un orto i cittadini di nuclei familiari che:
 - a) sono residenti o domiciliati nel Comune di Calliano;
 - b) sono in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo;
 - c) non hanno in disponibilità, a qualsiasi titolo, terreni coltivabili (terreni agricoli o ortivi) siti nel Comune di Calliano o nei Comuni limitrofi.
2. Ogni nucleo familiare, anagraficamente registrato, può presentare una sola domanda di assegnazione. Per nucleo familiare si intende quello che risulta dallo stato di famiglia.

Articolo 3

Modalità di assegnazione

1. L'assegnazione degli orti avviene nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 2.
2. Qualora le domande presentate dai richiedenti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, siano superiori al numero di appezzamenti disponibili, sarà stilata una graduatoria utilizzando, quali criteri di priorità per l'individuazione dei soggetti da ammettere all'assegnazione, i seguenti parametri:
 - la condizione di pensionato o casalinga del richiedente;
 - la presenza nel nucleo familiare di disoccupati o portatori di handicap che si occuperanno direttamente della lavorazione dell'orto;
 - la residenza nel Comune di Calliano da almeno 5 anni;
 - il principio della rotazione (per i rinnovi delle concessioni)

3. Qualora, successivamente all'assegnazione, uno o più orti si dovessero rendere liberi, l'assegnazione avverrà, con le modalità di cui al presente articolo, a favore delle richieste precedentemente non soddisfatte e/o di quelle successivamente pervenute.
4. La distribuzione degli orti ai richiedenti aventi diritto avverrà per estrazione. Per agevolare l'operazione ogni orto verrà contraddistinto da un numero.

Articolo 4 **Termini**

1. Le domande di assegnazione dovranno pervenire nei termini stabiliti nell'avviso con il quale si comunica la disponibilità della messa a disposizione degli orti comunali compilando l'apposito modulo dal quale, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovrà risultare in possesso dei requisiti previsti dall'art.2.
2. E' ammessa per ogni nucleo familiare, anagraficamente registrato, una sola domanda.

Articolo 5 **Canone e rimborso spese**

1. Gli assegnatari sono tenuti a versare al Comune un canone annuo di concessione, che comprende in maniera forfettaria anche il rimborso per l'utilizzo di acqua per irrigare, di € 30,00 (trenta euro) annui per singolo lotto. Il primo versamento dovrà essere effettuato al momento della sottoscrizione della concessione, mentre per gli anni successivi il versamento dovrà avvenire entro il 15 novembre di ogni anno, pena la revoca della concessione.
2. Gli importi sopra citati potranno essere aggiornati di anno in anno a insindacabile giudizio della Giunta Comunale.

Articolo 6 **Durata della concessione. Revoca e decadenza.**

1. La concessione dell'orto avrà durata triennale a partire dalla data di assegnazione dello stesso e non produce in alcun modo diritti o priorità per le successive assegnazioni.
2. Alla scadenza del periodo di assegnazione il titolare della stessa dovrà restituire i beni assegnati in perfetto stato di conservazione e liberi da cose, senza diritto ad alcun indennizzo e/o compenso per eventuali migliorie.
3. L'assegnazione dei terreni non costituisce in alcun modo diritti o posizioni giuridiche per l'assegnatario, diverse da quelle stabilite dal presente regolamento.
4. L'assegnazione degli orti potrà essere revocata dal Comune di Calliano in qualsiasi momento, prima dello scadere del termine stabilito, qualora i terreni dovessero essere utilizzati per esigenze di pubblica utilità, senza che gli assegnatari possano opporsi vantando titoli o esigendo compensi o risarcimento qualsiasi di danni.
5. L'assegnazione degli orti potrà inoltre essere revocata senza che gli assegnatari possano vantare titoli o alcun compenso o risarcimento in caso sia accertata la mancata coltivazione dell'orto o in caso di inosservanza degli obblighi e divieti di cui agli articoli 8 e 10. L'assegnazione sarà altresì revocata in caso di mancato pagamento del canone e delle spese di cui all'articolo 5. La revoca sarà preceduta da contestazione scritta, con indicazione delle disposizioni violate e assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
6. La perdita dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 comporta la decadenza della concessione.
7. Qualora l'assegnatario intenda cessare l'utilizzo dell'orto assegnato, dovrà darne comunicazione scritta all'Amministrazione comunale.

8. In caso di decesso dell'assegnatario o di inabilità permanente del medesimo, possono subentrare nella conduzione dell'orto, fino alla scadenza naturale dell'assegnazione, il coniuge o i parenti di 1° grado appartenenti allo stesso nucleo familiare anagraficamente registrato. Il subentro dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.

Articolo 7 **Modalità di coltivazione**

1. Gli appezzamenti assegnati dovranno essere coltivati personalmente dall'assegnatario o dai componenti del suo nucleo familiare con assoluto divieto di sub concedere a terzi il terreno assegnato.
2. Eventuali forme diverse di conduzione dovute a cause e/o situazioni di carattere straordinario dovranno essere immediatamente comunicate all'Amministrazione comunale e da questa preventivamente autorizzate.
3. L'amministrazione auspica che gli assegnatari si orientino per una coltivazione di tipo biologico o biodinamico.

Articolo 8 **Divieti**

1. L'assegnatario si impegna a non eseguire e a non far eseguire sull'orto assegnato qualsiasi genere di costruzione e di opera stabile, pena la revoca immediata dell'assegnazione.
2. Il terreno concesso dovrà essere utilizzato esclusivamente quale orto ad uso e consumo strettamente familiare, con divieto di qualsiasi commercializzazione dei prodotti raccolti.
3. Negli appezzamenti assegnati è fatto divieto:
 - a) di mettere a dimora piante o arbusti di altezza superiore a metri 1,5 o che possano danneggiare i lotti vicini;
 - b) di recintare gli appezzamenti assegnati;
 - c) di costruire serre o impianti anche amovibili, ad eccezione della posa dei composter per la produzione di humus;
 - d) di introdurre cani o altri animali;
 - e) di allevare qualsiasi tipo di animale;
 - f) di utilizzare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno;
 - g) di accendere stoppie, rifiuti o fuochi di qualsiasi genere;
 - h) utilizzare contenitori per la raccolta dell'acqua, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti;
 - i) di utilizzare diserbanti.

Articolo 9 **Controlli**

1. Il Comune di Calliano, in qualità di proprietario dei terreni, ha facoltà di procedere in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, all'accertamento delle condizioni di manutenzione dei beni concessi, nonché dello stato della coltivazione e delle modalità di conduzione degli stessi.
2. Il Comune di Calliano si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica dei requisiti richiesti agli assegnatari dei terreni.

Articolo 10 **Decoro degli orti**

1. A ciascun assegnatario l'Amministrazione comunale consegna una porzione di terreno ben delimitata, servita di acqua per l'irrigazione, che dovrà essere diligentemente utilizzata, avendo

cura di evitare gli sprechi, come pure i ristagni che contribuiscono il diffondersi delle problematiche create dagli insetti (zanzare).

2. Tutti gli attrezzi e il fabbisogno necessario per la conduzione e la produzione dell'area ortiva sono a carico dell'assegnatario.
3. Gli assegnatari devono mantenere l'orto e le zone limitrofe liberi da erbacce e da quant'altro deturpi e degradi l'ambiente e devono curare la manutenzione ordinaria degli spazi verdi comuni.
4. Gli assegnatari dovranno conferire i rifiuti derivanti dall'attività di coltivazione degli orti negli appositi cassonetti secondo la vigente normativa. Il materiale organico (derivante dagli sfalci, dagli scarti della produzione, dalle potature, etc) potrà essere riutilizzato in loco per la produzione di humus tramite apposito *compost*.

Articolo 11 Referente

1. Gli assegnatari degli orti nomineranno, di comune accordo e per la durata di tre anni, un loro rappresentante che avrà il compito di vigilare sull'osservanza delle norme del presente regolamento da parte degli assegnatari e di riferire all'Amministrazione comunale qualsiasi eventuale necessità e problema.

Articolo 12 Responsabilità

1. Ciascun assegnatario, al momento della sottoscrizione, dichiara di accettare i contenuti e le prescrizioni del presente regolamento, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale per danni a persone e cose che dovessero derivare dalla conduzione dell'orto assegnato.
2. L'Amministrazione comunale inoltre declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali furti, sottrazione di prodotti o di qualsiasi altro danno che dovesse essere arrecato ai singoli conduttori degli orti.

Articolo 13 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario contestualmente alla formale assegnazione.
2. Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata dall'Amministrazione comunale con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, spetta alla Giunta comunale disporre in merito con proprio provvedimento motivato.